



Comune di Platania

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 18 – Tel. 0968/205010 - Fax 0968/205910

Ufficio del Sindaco

Sito internet: www.comune.platania.cz.it

Pec – info.platania@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE n. 27 del 30 aprile 2020

OGGETTO: Sospensione sul territorio comunale delle misure contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 29 aprile 2020.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all'emergenza epidemiologica da COVID -19"*;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio p.v. sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza*

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale";

Rilevato che con detta ordinanza regionale, pubblicata nella tarda serata di ieri sul BURC, vengono introdotte, con decorrenza immediata, misure relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale che risultano più permissive di quelle consentite dal vigente quadro normativo, quale risultante dalle disposizioni contenute nei decreti legge e nei decreti del P.C.M. sopra richiamati, oltre che dalla misure contenute nelle ordinanze sindacali adottate dallo scrivente ed attualmente in vigore;

Tenuto conto che l'iniziativa assunta dalla Regione Calabria, in assenza di preventiva comunicazione e/o di consultazione con gli enti locali, le altre istituzioni e gli stessi esercizi commerciali chiamati a darne applicazione, ha precluso di fatto la possibilità di adottare tempestivamente, sul territorio comunale, le correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali appaiono vieppiù indispensabili in presenza di disposizioni volte ad alleggerire il rigore delle prescrizioni attualmente applicabili;

Considerato che, pertanto, l'immediata applicazione sul territorio comunale delle disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, a fronte dell'accertata impossibilità di assicurare una tempestiva ed uniforme implementazione sul territorio comunale delle correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano determinare condizioni idonee ad incrementare il rischio di contagio, in tal modo vanificando gli sforzi e i sacrifici fino ad oggi richiesti alla popolazione comunale in funzione del contenimento della diffusione del virus in parola;

Ritenuto necessario, per tutta conseguenza, in vista della primaria esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia in atto, assumere opportune misure cautelari onde evitare che dall'immediata applicazione dell'ordinanza regionale in esame possano derivare pericoli di contagio e di diffusione del COVID-19 sul territorio comunale, tali da poter determinare un aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. è **SOSPESA** su tutto il territorio comunale, **dalla data odierna e fino a nuovo provvedimento di revoca o di modifica della presente ordinanza**, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale";*

DA' ATTO CHE

su tutto il territorio comunale, fino a nuove disposizioni, continuano a trovare applicazioni le misure previste dal **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020**, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili*

sull'intero territorio nazionale”, nonché le Ordinanze sindacali vigenti e quelle del Presidente della Giunta Regionale della Calabria **che non contrastino con il DPCM del 26 aprile 2020;**

DISPONE

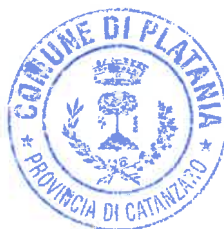
- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio online, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro e alla Stazione dei Carabinieri di Platania, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per l'applicazione delle sanzioni di competenza del Comune di Platania (CZ), nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Legge 689/81 e ss.mm.ii.;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Platania, 30 aprile 2020

Prot. n. 2197



Il Sindaco

Michele Rizzo